

rispondeva che egli pure era persuaso dell'urgenza di riparare al male, tanto più che egli credeva « che questi organi invece di dare aiuto al Ministero gli tolgono autorità morale nel paese. » Faceva però delle obiezioni all'idea di mettere gli annunci all'asta, ma diceva che aveva già pronto nelle mani un progetto di legge che stava studiando coll'onorevole suo collega il ministro di grazia e giustizia e che avrebbe nel più breve tempo portata innanzi al Parlamento la questione. Eppure sono passati oltre sei anni e noi abbiamo sempre questi organi e queste concessioni privilegiate.

Nel gennaio poi dello scorso anno la questione fu di nuovo sollevata dall'onorevole Mellana, e l'onorevole San Donato aveva proposto di risolverla in quell'occasione col medesimo sistema dell'asta. L'onorevole Macchi con giusta impazienza, che mi duole non abbia potuto far prevalere nel seno della Commissione a cui egli appartiene, dichiarava che dal momento che questa questione veniva in campo era tempo una buona volta di risolverla. Allora il ministro di grazia e giustizia, l'onorevole De Filippo, dichiarò di convenire con l'onorevole San Donato « che qualche cosa bisognava fare, ma che questo *qualche cosa* non poteva consistere nei pubblici incanti. » Assicurò la Camera che questa materia, interessando anzitutto il Ministero di grazia e giustizia, ma risguardando anche il Ministero dell'interno, si sarebbe messo d'accordo con lo stesso ministro dell'interno, l'onorevole Cadorna, onde provvedere; dietro le quali parole l'onorevole San Donato ritirò il suo ordine del giorno.

E l'onorevole De Filippo tenne parola. Dopo venti giorni infatti il ministro Cadorna, col quale l'onorevole De Filippo aveva dichiarato di mettersi d'accordo su questo argomento, presentò il suo progetto di legge che poi la Commissione ci portò innanzi con molti articoli di più, e con questo articolo di meno.

Io confesso che mi riesci di dolorosa sorpresa che la Commissione, composta di uomini che io tanto stimo ed apprezzo, e l'amicizia di alcuno dei quali mi è preziosissimo orgoglio, la Commissione, che pur si propose l'attuazione di liberali riforme, abbia poi per alcune ragioni architettoniche che io non comprendo, ragioni architettoniche le quali non impedirono di inserire l'articolo relativo alla ritenuta sui titoli della rendita pubblica nella legge sul macinato, abbia poi, io diceva, ommesso una disposizione che l'opinione liberale in Italia, e dovunque esiste questa stampa privilegiata, nella stampa, nei Parlamenti, nei Consigli provinciali, nelle associazioni, considera siccome urgente ed indispensabile.

E queste ragioni architettoniche non erano poi nemmeno applicabili in questo caso, poichè una volta data per accettabile la soluzione Cadorna, trattandosi d'incarico quale è quello di questo foglio da affidarsi alla prefettura, la vera sede di questa disposizione, anche architettonicamente parlando, è nella legge presente.

L'onorevole mio amico, il relatore della Commissione, ci disse nell'ultima tornata che, sebbene coll'articolo del progetto ministeriale si proponga di affidare quest'incarico alle prefetture, pur tuttavia trattandosi di un'altra legge da modificare, quale è quella del Codice di procedura civile, conveniva rimandare la cosa ad una riforma del Codice di procedura medesimo.

Ma l'onorevole Castagnola aveva già anticipatamente risposto che, per effetto della proposta Cadorna, il Codice di procedura civile non deve subire alcuna modificazione. Esso infatti stabilisce soltanto che le inserzioni debbano farsi nel giornale ufficiale della provincia.

Ora, ove sia stabilito che giornale ufficiale della provincia sia appunto questo alla cui stampa la prefettura provvede, non si toglie che il Codice di procedura civile abbia la più precisa applicazione. Che anzi non contenendo il giornale ufficiale della provincia, come la gazzetta ufficiale del regno, alcuna polemica, serberebbe assai meglio il carattere che gli deve essere conservato, e che gli vuole attribuito il Codice di procedura civile, di giornale ufficiale. Vedesi adunque che anche la questione di nome, di letterale locuzione, è precisamente osservata. Che se ciò anche non fosse, il Codice di procedura non adopra sempre, riportandosi all'obbligo dell'inserzione in un pubblico foglio, la stessa locuzione. Ora lo chiama *giornale ufficiale della provincia*, come all'articolo 64, ora *giornale degli annunci giudiziari*, come agli articoli 668 e 827.

In ogni modo il mutamento di nome nulla significherebbe; tant'è che il Codice di commercio sardo del 1842 stabiliva che le inserzioni dovessero farsi nella *Gazzetta delle divisioni*. Ora, quando le divisioni cessarono, fu mestieri forse di modificare il Codice di procedura civile? D'altronde, anche in Francia, ove si è cambiato più volte il sistema delle inserzioni, nè nel 1848 nè nel 1852, per cambiare sistema si credette mai necessario di modificare in modo alcuno il Codice di procedura civile.

La Commissione aggiunse che tolse quest'articolo per non turbare il *pacífico* dibattimento dei provvedimenti amministrativi. Ora, se cosa pacifica nella legge vi fosse stata, se essa non avesse ommesso l'articolo, sarebbe indubbiamente stata cotesta. Proposta dal Ministero, accettata dalla Commissione, caldeggiata dall'Opposizione, non avrebbe portato nemmeno una parola di discussione.

Le altre disposizioni invece che la Commissione introdusse nella legge furono tanto pacifiche, da ricordare le laboriose gestazioni, delle quali parla il poeta latino, nelle quali: *Matri longa decem tulerunt fastidia menses*.

Ma confesso che quello che eccede i confini di ogni credibilità è il contegno del Ministero. Egli che aveva proposto l'articolo, dopochè la Commissione lo ommise, mentre lo vedemmo proporre moltissimi emendamenti, non se ne cura più, e lasciò a noi l'onere e